

Dott. MARCO RAVASI

NOTAIO

Via Monte Grappa, 3/5 - 20043 ARCORE (MI)

Tel. 039/6882356 - Fax 039/6201539

N. 5427 di Rep.

N. 1612 di Racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DI SOCIETA' COOPERATIVA

(in carta libera ai sensi del D.P.R. n. 642/72

art. 27 bis tabella)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattro, il giorno diciassette del mese

di dicembre alle ore venti e minuti cinquantacinque

17 dicembre 2004, ore 20.55.

In Arcore, nella casa in via Buonarroti n.49/C.

Avanti a me Dottor Marco Ravasi, notaio residente in

Arcore, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano.

Senza l'assistenza dei testimoni avendovi l'infrade-

scritto comparente espressamente preliminarmente rinun-

ziato con il mio consenso, è personalmente comparso il

signor:

LONGONI ALDO, nato ad Arcore il 5 ottobre 1936, domici-

liato per la carica in Arcore (MI), Piazza della Chiesa

n. 1, pensionato.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identi-

tà personale io notaio sono certo, mi dichiara di in-


tervenire al presente atto nella sua qualità di Presi-

dente del Consiglio di Amministrazione della società:

"LA PIRAMIDE, COOPERATIVA DI LAVORO E SOLIDARIETA'

SOCIALE A R.L.

Registrato a Vimercate
il **28 DIC. 2004**
al N. **100532**
Mod. **1**
Esatto Euro **133,24**
RAG. PANTANO A.



	con sede in Arcore (MI), Piazza della Chiesa n. 1, Co-		
	dice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle		
	Imprese di Milano 09097970157 R.E.A. n. 1272079.		
	Il componente mi richiede, con il consenso unanime		
	dell'assemblea, dei soci di verbalizzare le risultanze		
	della stessa assemblea generale dei soci della citata		
	società, riunitasi oggi, a quest'ora ed in questo luo-		
	go, a seguito di convocazione effettuata secondo le mo-		
	dalità previste dall'art. 23 del vigente statuto me-		
	diate comunicazione inviata il 3 dicembre 2004, in da-		
	ta odierna per la seconda convocazione essendo andata		
	deserta la prima convocazione in data 16 dicembre di-		
	cembre 2004, alle ore 16.00, nel medesimo luogo.		
	Aderendo alla richiesta fattami, io notaio do atto di		
	quanto segue: assume la Presidenza dell'Assemblea, a		
	norma del vigente statuto sociale, lo stesso componente		
	signor LONGONI ALDO quale Presidente del Consiglio di		
	Amministrazione, il quale constata che all'odierna as-		
	semblea è presente l'intero Consiglio di Amministrazione		
	nelle persone di se stesso, quale Presidente, e dei		
	signori Teruzzi Marziano, Migliavacca Ernesto, Galbiati		
	Everardo, Dassie' Roberto, Zappa Antonia, quali Consi-		
	glieri mentre sono assenti giustificati i Consiglieri		
	signori Centinara Ezio e Colombo Sergio;		
	- sono presenti in proprio e per delega numero ventotto		

soci con diritto di voto, essendo assenti numero sette soci, tutti iscritti nel libro soci nel rispetto dei limiti di legge, dandomi atto il comparente che l'elenco dei soci presenti in proprio o rappresentati per delega è conservato in copia, sottoscritto dal Presidente stesso agli atti della società e verrà trascritto unitamente al presente verbale nel libro delle decisioni dei soci, suddetto elenco soci si allega al presente atto sotto la lettera "A";
dichiarando altresì che la società è priva dell'organo di controllo non sussistendo i presupposti di legge per la sua nomina; e che conseguentemente la presente assemblea è validamente costituita ed idonea a discutere e deliberare sul seguente


ORDINE DEL GIORNO

1- Proposta di modifica della denominazione sociale.

2- Proposta di variare la chiusura degli esercizi sociali, attualmente prevista al 30 settembre, al 31 dicembre.

3- Adeguamento dello Statuto della società alla normativa di cui al D.Lgs. 5/2003 e D.Lgs 6/2003.

Prende la parola il Presidente dell'assemblea che, per quanto riguarda il primo ed il secondo punto all'ordine del giorno, espone le ragioni per le quali si rende opportuno modificare l'attuale denominazione nella se-



	guente:		al
	"LA PIRAMIDE LAVORO - Società Cooperativa sociale a		le
	responsabilità limitata - ONLUS"		la
	ed i motivi per i quali è opportuno variare la chiusura		ri
	degli esercizi sociali, attualmente prevista al 30 set-		cc
	tembre, al 31 dicembre, ricordando che in casi accogli-		gr
	mento della proposta delibera la chiusura dell'eserci-		Eg
	zio in corso deve essere effettuata al 31 dicembre		L'
	2004.		al
	Inoltre, per quanto riguarda il terzo punto all'ordine		
	del giorno, il Presidente espone i motivi per i quali		1-
	si rende opportuno provvedere all'adozione di nuovo		al
	statuto della società stante l'entrata in vigore della		"1
	riforma del diritto societario contenuta nei DD.Lgs.		
	nn.5 e 6 del 17.1.2003, illustrando le modifiche che		2-
	potrebbero essere adottate in relazione al trasferimen-		tu
	to delle partecipazioni sociali, al valore delle azioni		da
	al diritto di recesso, alle decisioni dei soci e		di
	dell'assemblea, ivi comprese le norme relative alla		3-
	convocazione, al diritto di intervento, alla rappresen-		qu
	tanza ed ai quorum, nonché in relazione all'aumento ed		re
	alla riduzione del capitale sociale, all'amministrazione		17
	ne, ivi comprese le norme relative al Consiglio di Am-		
	ministrazione, alla sostituzione degli amministratori,		
	alla rappresentanza sociale, ai poteri di gestione ed		

alla loro opponibilità ai terzi, nonché al controllo legale dei conti, al bilancio, allo scioglimento ed alla liquidazione, e da ultimo alla clausola compromissoria, il presidente, ricorda, infine, che in caso di accoglimento di quanto sopra si dovrà procere all'integrazione del versamento delle quote sottoscritte.

Egli invita l'assemblea a deliberare.

L'assemblea, udito quanto esposto dal suo Presidente, all'unanimità

DELIBERA

1- di modificare la denominazione sociale dall'attuale alla seguente:

"LA PIRAMIDE LAVORO - Società Cooperativa sociale a responsabilità limitata - ONLUS"


2- di variare la chiusura degli esercizi sociali, attualmente prevista al 30 settembre, al 31 dicembre olandosi atto che l'esercizio in corso chiuderà al 31 dicembre 2004.

3- di stabilire, previa abrogazione dello statuto sin qui in vigore, che il funzionamento della società sia regolato, a seguito dell'entrata in vigore dei DD.Lgs. 17 gennaio 2003, nn.5 e 6 dal seguente:

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA



		ART. 1 - Costituzione e denominazione	bi
	E' costituita con sede nel comune di Arcore la Società		le
	Cooperativa denominata:		lc
	"LA PIRAMIDE LAVORO - Società Cooperativa sociale a re-		La
	sponsabilità limitata - ONLUS "		in
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Orga-		at
	no Amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie		cc
	e rappresentanze anche altrove.		tc
		ART. 2 - Durata	La
	La cooperativa ha durata fino al 30 settembre 2050 e		li
	potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea		cc
	Straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci		se
	dissenzienti.		at
		TITOLO II	sc
		SCOPO - OGGETTO	pr
		ART. 3 - Scopo mutualistico	A
	La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il		es
	perseguimento dell'interesse generale della Comunità		tr
	alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei		qu
	cittadini.		La
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base		sp
	del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad		ge
	essi agisce.		sc
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la		pr
	democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsa-		La

bilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche.


La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma.

La Cooperativa attua in forma mutualistica e senza fini speculativi l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa può operare anche con terzi.




La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative	go.
Italiane, alla competente Federazione Nazionale di ca-	ga:
tegoria, alla Confcooperative - Unione Provinciale di	st
Milano.	di
La Cooperativa, al fine di garantire il corretto perse-	co
guimento dell'oggetto sociale, recepisce il Codice del-	de
la Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprendito-	zi
riali e della Vita Associativa di Federsolidarietà-Con-	gl
fcooperative.	me
ART. 4 - Oggetto sociale	-
La Cooperativa ha, principalmente, come oggetto la pro-	cc
mozione e l'inserimento nella normale vita attiva e nel	sp
campo del lavoro di persone svantaggiate e con diffi-	pr
coltà di adattamento nella vita sociale, quali definite	te
dalle leggi vigenti in materia, tramite:	In
- la gestione in forma associata di laboratori, la cura	po
della produzione e il commercio di manufatti in genere;	na
l'istituzione di centri di addestramento e di prepara-	-
zione professionale;	-
- l'attività di floricoltura, orticoltura, frutticoltura	-
ra, vivaistica e agricola in genere, nonché l'esercizio	-
del commercio dei suddetti prodotti.	-
- l'acquisto di generi e prodotti alimentari, in spe-	n
cial modo del commercio equo e solidale, per sommini-	-
strarli ai soci consumatori, alle comunità, enti o sin-	-

goli privati alle migliori condizioni possibili, cioè
garantendo loro qualità e prezzi equi, integrando que-
sto con l'esercizio diretto della produzione di generi
di consumo e prodotti vari di artigianato, nonché il
commercio al minuto ed all'ingrosso dei prodotti pre-
detti, su scala nazionale ed internazionale; la produ-
zione inoltre di tutte le iniziative che possono mi-
gliorare le condizioni di vendita e la collocazione sul
mercato dei prodotti stessi;

- qualsiasi attività in campo di pubblicazione, stampa,
composizione delle immagini, fotocomposizione di di-
spense, stampati, con particolare riferimento alle
problematiche dell'emarginazione sociale nella comunità
territoriale.

Inoltre, in relazione ai propri scopi, la Cooperativa
potrà svolgere anche specifiche attività che si indica-
no a titolo esemplificativo :

- lavori di assemblaggio;
- imballaggio e gestione di magazzini;
- manutenzione del verde pubblico e privato;
- pulizie a privati e per conto terzi;
- traslochi, sgombri, smaltimento e lavori di facchi-
naggio;
- restauri e produzione di oggettistica;
- pulitura, tinteggiatura, assistenza alla piccola im-



	piantistica, piccole manutenzioni;	i.
	- trasporto protetto anche con assistenza;	t
	- gestione di un mercatino dell'usato;	d
	- gestione di una isola ecologica.	L
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti	s
	norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere comunque	i
	qualunque altra attività connessa o affine agli scopi	p
	sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e	a
	concludere tutte le operazioni di natura immobiliare,	d
	mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria ne-	E
	cessarie od utili alla realizzazione degli scopi socia-	r
	li, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai	L
	medesimi compresa l'istituzione, costruzione, acquisto	n
	di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiun-	m
	gimento degli scopi sociali.	z
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno	d
	svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di	n
	esercizio di professioni riservate per il cui esercizio	p
	è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	m
	Essa può altresì assumere, in via non prevalente, inte-	G
	ressenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in	r
	imprese, specie se svolgono attività analoghe e comun-	n
	que accessorie all'attività sociale, con esclusione as-	
	oluta della possibilità di svolgere attività di assun-	
	zione di partecipazione riservata dalla legge a società	

in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi e non al fine del collocamento.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fine dell'oggetto sociale.

E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.


La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammmodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.01.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Gli Amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'articolo 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ART. 5 - Soci



	Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può		re
	essere inferiore al minimo stabilito dalla legge, e		4)
	debbono essere persone fisiche.		ci)
	I soci cooperatori :		ri)
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando		Og)
	alla formazione degli organi sociali e alla definizione		de)
	della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;		te)
	- partecipano alla elaborazione dei programmi di svi-		In)
	luppo e alle decisioni concernenti le scelte strategi-		che)
	che, nonché alla realizzazione dei processi produttivi		o)
	dell'azienda;		tro)
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e		sec)
	partecipano al rischio d'impresa.		ne)
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche ap-		
	partenenti alle seguenti categorie :		
	1) soci prestatori vale a dire persone fisiche che pos-		
	siedono i necessari requisiti tecnico professionali e		Fer)
	svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungi-		pre)
	mento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le		tiv)
	proprie capacità professionali, in rapporto allo stato		ger)
	di attività ed al volume di lavoro disponibile ;		ess)
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro		ogn)
	attività gratuitamente, esclusivamente per fini di so-		Pos)
	lidarietà ai sensi e per gli effetti della L. 381/91;		dic)
	3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indi-		lo)

può rettamente dei servizi della Cooperativa;

e 4) soci sovventori, purchè persone fisiche, che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

ndo Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro

one dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

sa;

vi- In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro

gi- che esercitano, in proprio imprese identiche od affini,

ivi o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa,

e e secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

ne.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI O FINANZIATORI

ART. 6 - Soci sovventori

i e Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del

gi- presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa


le tiva soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31

tato gennaio 1992, n. 59, suddetti soci sovventori possono

essere persone fisiche e persone giuridiche, ed enti di

loro ogni tipo.

so- Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.



	ART. 7 - Conferimento e azioni dei soci sovventori	indi
	I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo	Cons
	per il potenziamento aziendale di cui al successivo	prov
	art. 20 comma 2, del presente statuto.	le c
	I conferenti stessi possono avere ad oggetto denaro,	succ
	beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azio-	
	ni nominative trasferibili del valore di € 25,00= cia-	L'em
	scuna.	deve
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azio-	blea
	ni pari a numero 100.	a) 1
	La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi	b) 1
	dell'art. 2346 cod. civ.	Cons:
	ART. 8 - Alienazione delle azioni dei soci sovventori	dei s
	Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea in	c) il
	occasione della emissione dei titoli, le azioni dei	d) i
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	e gli
	esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Ammi-	resta
	nistrazione.	maggi
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comuni-	divid
	care, tramite raccomandata A.R., al Consiglio di Ammi-	e) i
	nistrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha	preve
	la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal	visib
	ricevimento della comunicazione secondo le modalità	Al so
	previste dal successivo articolo 21.	blee
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	In og

indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il
Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito ovvero
provvederà a rimborsare al sovventore il valore nomina-
le delle azioni, tenendo conto di quanto previsto dal
successivo articolo 9 punto e).


ART. 9 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori
deve essere disciplinata con deliberazione dell'assem-
blea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal
Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione
dei soci cooperatori sulle azioni emesse,
- c) il termine minimo di durata del conferimento,
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili
e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo
restando che il tasso di remunerazione non può essere
maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al
dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo
prevedere la distribuzione delle eventuali riserve di-
visibili.

Al socio sovventore sono attribuiti 1 voto nelle assem-
blee della società.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non



	devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i	det
	soci.	tib:
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i	Non
	voti dei soci sovventori verranno computati applicando	ti c
	un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra	
	il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per	
	legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi pa-	Chi
	trimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualo-	al c
	ra si debba procedere alla riduzione del capitale so-	vrà
	ciale a fronte di perdite, queste ultime, graveranno	a) :
	anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei	luog
	sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il	b) l
	capitale conferito ai soci cooperatori.	to;
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i	c) p
	compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Ammini-	sion
	strazione ai fini dell'emissione dei titoli.	nell
	ART. 10 - Recesso dei soci sovventori	d) l
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civi-	cond
	le, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta	poss
	qualora sia decorso il termine minimo di durata del	e) l
	conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emis-	re,
	sione delle azioni a norma del precedente articolo.	supe
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente	legg
	statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni	f) l

i i dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compa-
tibili con la natura del rapporto.

e, i Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti
ando ti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

tra TITOLO V

per IL RAPPORTO SOCIALE

ART. 11 - Domanda di ammissione

pa- Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare
alo- al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che do-
so- vrà contenere, se trattasi di persona fisica:

anno a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e
dei luogo di nascita;


d il b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscrit-
to;

sì i c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-profes-
sionali e l'attività di lavoro che intende svolgere
nella Cooperativa;

civi- d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della
petta condizione professionale, delle specifiche competenze
possedute;

del e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrive-
emis- re, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né
superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla
sente legge;

zioni f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integral-



	mente il presente statuto e di attenersi alle delibera-	ri
	zioni legalmente adottate dagli organi sociali;	Il
	g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione	gio
	della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e ss.	mar
	del presente statuto.	Qua
	Se trattasi di società, associazioni od enti, che vo-	am
	gliano divenire soci sovventori, oltre a quanto previ-	di
	sto nei precedenti punti b), d), e), f) e g) relativi	dir
	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà	ble
	altresì contenere:	non
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giu-	siv
	ridica e la sede legale;	Gli
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la	la
	relativa deliberazione;	del
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	ne
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza	
	dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera	Fer
	sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coe-	e d
	renti con lo scopo mutualistico e l'attività economica	a)
	svolta.	dal
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro	- de
	dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle ca-	- d
	tegorie suindicate.	blea
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	degl
	all'interessato e annotata, a cura degli amministrato-	b) a

bera- ri, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta

giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della do-

manda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli

amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine

di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del

diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assem-

blea, la quale delibera sulle domande non accolte, se

non appositamente convocata in occasione della succes-

siva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nel-

la nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni

delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissio-

ne dei nuovi soci.

ART. 12 - Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge

e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati

dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assem-
- blea in sede di approvazione del bilancio su proposta
- degli amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti inter-



	ni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	la
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio	d)
	dei soci è quello risultante dal libro soci.	co
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo	pr
	trenta giorni dalla ricezione della relativa comunica-	La
	zione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Coo-	ma
	perativa.	Gl
	ART. 13 - Perdita della qualità di socio	gi
	La qualità di socio si perde:	Se
	- per recesso, esclusione o per causa di morte, se il	ni
	socio è persona fisica;	ci
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	co
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	Il
	ART. 14 - Recesso del socio	Il
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo	so
	quanto previsto per il socio sovventore, può recedere	gli
	il socio;	Pe
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	ci
	b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprova-	ci
	ti motivi di ordine familiare o personale, di parteci-	so
	pare al raggiungimento degli scopi sociali;	vo.
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente	
	sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro di-	L'e
	sponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri	in
	motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito rego-	ni

li. lamento;

ilio d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

ica- La domanda di recesso deve essere comunicata con racco-
Coo- mandata alla società.

Gli Amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli ammi-
e il nistratori devono darne immediata comunicazione al so-
cio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della
o o comunicazione, può ricorrere al Tribunale.


Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto
alvo sociale dalla comunicazione del provvedimento di acco-
dere glimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e so-
cietà il recesso ha effetto con la chiusura dell'eser-
ova- cizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in ca-
eci- so contrario, con la chiusura dell'esercizio successi-
vo.

ente ART. 15 - Esclusione

di- L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Am-
ltri ministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge,
ego- nei confronti del socio che:



	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	to d
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requi-	d'imn
	siti richiesti per l'ammissione.	disor
	Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i re-	vante
	quisiti connessi alla partecipazione dei soci alla com-	social
	pagine sociale sono i seguenti:	compr
	- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività	rappo
	lavorativa a favore della Cooperativa;	e) ne
	- per i soci volontari: la prestazione gratuita della	sere
	propria opera a favore della Cooperativa;	inade
	- per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indi-	rappo
	retta, dei servizi della Cooperativa.	giust
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	f) pe
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamen-	ve so
	ti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano	la pr
	il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni	g) sv
	adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del	con l
	Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un	Contr
	termine non superiore a quarantacinque giorni per ade-	porre
	guarsi;	giorn
	c) previa intimazione da parte degli amministratori, si	to so
	renda moroso nel versamento del valore delle azioni	mutua
	sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti con-	L'esc
	tratti ad altro titolo verso la società;	lazio
	d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rappor-	L'esc

mento to di lavoro, causi significativi danni materiali o
equi- d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o
disordini fra soci tali da compromettere in modo rile-
vante il normale ed ordinato svolgimento delle attività
com- sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da
compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il
attività rapporto sociale;
e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in es-
della sere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o
inadempienti tali da determinare la risoluzione del
indi- rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per
giusta causa o giustificato motivo;
azioni f) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziati-
amen- ve sociali, dimostri completa mancanza di interesse al-
scano la propria permanenza in società;
azioni g) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza
à del con la Cooperativa.
io un Contro la deliberazione di esclusione il socio può pro-
ade- porre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta
giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rappor-
ti, si to sociale determina anche la risoluzione dei rapporti
azioni mutualistici pendenti.
con- L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la riso-
luzione del rapporto di lavoro.
ppor- L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel li-



	bro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	lut
	ART. 16 - Delibere di recesso ed esclusione	der
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed	Gli
	esclusione, sono comunicate ai soci destinatari median-	sen
	te raccomandata con ricevuta di ritorno.	cap
	ART. 17 - Liquidazione	cum
	I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il di-	Nel
	ritto al rimborso delle azioni interamente liberate,	dal
	eventualmente rivalutate a norma del successivo art.	que
	22, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bi-	cie
	lancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	In
	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa ope-	2°
	rativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo	Gli
	effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.	Soci
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapp-	dato
	rezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	che
	della società e non sia stato destinato ad aumento gra-	diare
	tuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies,	In
	terzo comma, del codice civile.	dell
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'appro-	In c
	vazione del bilancio stesso.	ma r
	ART. 18 - Morte del socio	list
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del	acco
	socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso	visi
	delle azioni interamente liberate, eventualmente riva-	la S

lutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 17.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.


In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del cod. civ.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 11.

In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 17.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione.

La Società esprime il proprio apprezzamento con le mo-



dalità previste dall'art. 11.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del su-
bentro di uno solo tra essi, si procede alla liquida-
zione ai sensi art. 17.

ART. 19 - Responsabilità dei soci cessati

Il socio che cessa di far parte della società risponde
verso questa per il pagamento dei conferimenti non ver-
sati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la
esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto asso-
ciativo si manifesta l'insolvenza della società, il so-
cio uscente è obbligato verso questa nei limiti di
quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono respon-
sabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 20 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della società è costituito;

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori
rappresentati da azioni di valore minimo pari a €.
25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,
confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

- 2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Ai sensi dell'art. 2346 del codice civile la società esclude l'emissione dei certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione al libro dei soci.


Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori ai limiti fissati dalla legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

ART. 21 - Vincoli sulle azioni e loro alienazione

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste



nel precedente art. 11 con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categoria indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2545 quinquies del codice civile e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

ART. 22 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va del 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.


Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale o, in assenza di questa, della nota integrativa.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli;

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo svilup-



po della cooperazione di cui all'art. 11 della legge

31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

ART. 23 - Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

Suddetta assemblea delibera sulla destinazione del ristorno che può essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di strumenti finanziari.

I ristorni sono attribuiti ai soci proporzionalmente

alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

ART. 24 - Organi


Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) l'Organo di controllo contabile, se nominato.

ART. 25 - Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviata a ciascun socio almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.



In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa validamente costituita quando è presente, in proprio e per delega l'intero capitale sociale e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti non presenti dei predetti organi.

ART. 26 - Funzioni dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili e ripartisce i ristorni;
- 2) procede alla nomina degli amministratori;
- 3) procede alla nomina del soggetto deputato al controllo contabile nonchè all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, ove richiesto;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 7) eroga, compatibilmente alla situazione economica

dell'impresa, i trattamenti economici ulteriori di cui
alle lettere a) e b) dell'articolo 3 della Legge n,
142 del 2001;

8) approva il regolamento di cui all'art. 6 della Legge
n. 142 del 2001;


9) definisce il piano di crisi aziendale e le misure
per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6
lett. e) della Legge n. 142 del 2001;

10) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai
soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri
di cui al precedente art. 9, nonché sui voti spettanti
secondo i conferimenti;

11) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla
sua competenza dalle legge e dal presente statuto.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indi-
cati all'art. 22.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte
che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessa-
rio, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti
soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spet-
tanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazio-
ne, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo
senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla
data della richiesta.



La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essa predisposta. L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod. civ.

ART. 27 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui all'art. 6 della Legge 142/2001, le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, oltre che la maggioranza dei voti pre-

senti all'Assemblea di cui si tratta, la maggioranza assoluta dei voti dei soci prestatori risultanti dal libro dei soci.


Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto.

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione.

Ai sensi dell'art. 2538 ultimo comma del codice civile il Consiglio di Amministrazione può decidere che il voto per le delibere riguardanti i punti 1, 5, 7, 8 e 10 di cui al precedente art. 26 sia espresso anche per corrispondenza.

In questo caso l'avviso di convocazione deve essere inviato mediante raccomandata A/R e deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

I soci dovranno trasmettere a mezzo raccomandata A/R (o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione e la data della stessa e individuato dal Consiglio di Amministrazione) alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indican-



do, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione.

La mancata ricezione oltre il giorno e l'ora fissati per l'Assemblea comporta che i voti espressi per corrispondenza non si computano né ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea né ai fini del calcolo delle maggioranze.

ART. 28 - Verbale delle deliberazioni e votazioni

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti.

Nel verbale deve devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il Verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

ART. 29 - Voto

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; anche i soci persone giuridiche o altri enti hanno diritto singolarmente a un voto.


Per i soci sovventori si applica il precedente art. 9, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla stessa categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di 3 (massimo tre) soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del



rappresentante in bianco.

Si applica in quanto compatibile, l'art. 2372 del codice civile.

Non è ammesso il voto segreto.

ART. 30 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

ART. 31 - Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 11, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori.

I soci sovventori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La loro carica non può essere superiore a tre mandati consecutivi.


Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

ART. 32 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, pertanto sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge.

Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'art. 2365 comma secondo del codice civile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modali-



tà di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni massimo gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

ART. 33 - Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione.

In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente

ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;

2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.


Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

ART. 34 - Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del cod. civ.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza



dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sostituzione.

ART. 35 - Compensi agli Amministratori

Gli amministratori non hanno diritto a compenso; ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.

ART. 36 - Rappresentanza

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati,

se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ART. 37 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea, suddetto collegio è nominato e funzionante ai sensi di legge.


Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio in carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata



dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

ART. 38 - Controllo Contabile

Il controllo contabile spetta al collegio sindacale, salvo il caso in cui sia obbligatorio attribuire il controllo contabile a un revisore o ad una società di revisione, nel rispetto di quanto legislativamente stabilito in materia.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

ART. 39 - Clausola Arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero;

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quanto sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle delibe-

razioni Assembleari;

c) le controversie da amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

ART. 40 - Arbitri e procedimento

Gli arbitri sono in numero di:


a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 15.000 (quindicimila).

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 9 ss. c.p.c.

b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale competente per sede.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presiden-



te del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di Arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs n. 5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria nel rispetto del contraddittorio.

Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.

Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

ART. 41 - Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE


ART. 42 - Liquidatori

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

ART. 43 - Liquidazione del patrimonio

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai sovventori per l'intero valore nominale;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versa-



to dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 22, lett. c) e dell'eventuale sopra-prezzo;

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 44 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Nella prima assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

ART. 45 - Principi di mutualità,

indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.


In particolare ai sensi dell'art. 2514 la cooperativa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato:

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrocínio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.



ART. 46 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e, a norma dell'art. 2519 del codice civile, in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni."

A questo punto l'assemblea, ai sensi di legge, domanda a me Notaio di richiedere l'iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese, previa verifica dell'adempiimento delle condizioni di legge, contestualmente al suo deposito.

Delibera inoltre di conferire al signor LONGONI ALDO i più ampi poteri per introdurre nelle delibere sopra prese e nelle correlate norme sul funzionamento della società quelle eventuali aggiunte, modifiche o soppressioni, che venissero richieste dalle competenti autorità ai fini della loro iscrizione nel Registro delle Imprese.

Il componente, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, dichiara che provvederà direttamente a presentare la domanda di iscrizione all'Albo delle Società Cooperativa, esonerandomi al riguardo da ogni attività in materia e da ogni conseguente responsabilità, a tal fine il componente attesta altresì che sussistono le condizioni per l'iscrizioni

all'Albo, nella sezione "Cooperative sociali".

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore ventidue e minuti dieci.


E


richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente, che lo approva conferma e firma con me notaio, omessa la lettura dell'allegato per espressa volontà del comparente medesimo.

Consta questo atto di quattordici pagine scritte in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio, per cinquantatre intere pagine e fino a qui della cinquantaquattresima.

F.to: Aldo Longoni

Marco Ravasi notaio





I
I
C
I
I
I
C
I
E
E
C
C
E
T
Z
T
M
I
r
=

LA PIRAMIDE LAVORO
SOC.COOPERATIVA
C.S. A R.L. ONLUS
Piazza della Chiesa, 1
20043 ARCORE

Allegato "A" al n. 5427 / 1612 di Rep.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 17.12.04

SOCI

PRESENZA IN PROPRIO

PRESENZA PER DELEGA

DELEGATO

Egetti Maria Ida

Penati Roberto

Egetti Maria Ida

Colombo Massimo

Colombo Sergio

Colombo Massimo

Mazzoni Edoardo

Longoni Aldo

Dassiè Roberto

Galbiati Everardo

Consonni Ilaria

Fumagalli Luca

Biffi Carlo

Centinara Ezio

Biffi Carlo

Meani Giovanni

Galbiati Dante

Meani Giovanni

Girola Elisa

Mattavelli Antonia

Girola Elisa

Mosca Ambrogio

Gabbioli Angelo

Mosca Ambrogio

Bellolli Aldo

Rigamonti Claudio

Calloni Elio

Corti Fabrizio

Fumagalli Silvana

Tremolada Pierino

Zappa Antonia

Teruzzi Marziano

Migliavacca Ernesto

Mosca Emiliano

n.22

n.6

totale 28



Aldo Longoni

Ass. me toà

La presente copia è conforme all'originale munito
delle firme prescritte dalla Legge e si compone di
numero 26 fogli, + allegato -

Si rilascia per uso PARTE

Dal mio studio in Arcore, 11 GENNAIO 2005



Marco Ravasi